

**1. Sull'Asse 5, se cambiasse il Capofila svizzero, è ammissibile un soggetto privato che fra le proprie competenze svolga attività di studio/raccolta dati?**

Se per soggetto privato si intende una società od un ente di diritto privato svizzero, esso sarà eleggibile come Capofila. Se per soggetto privato, si intende una persona fisica, questa non è ammissibile. Dato che l'Asse 5 intende accrescere la collaborazione, il coordinamento e l'integrazione fra Amministrazioni ai differenti livelli istituzionali e con la società civile, è comunque auspicabile che i Capofila italiano e svizzero siano soggetti pubblici o di diritto pubblico, mentre i soggetti privati realizzino le attività progettuali in qualità di partner.

Il Capofila svizzero dovrà inoltre avere competenze che siano coerenti con l'oggetto del progetto e le attività di cui il Capofila dovrà farsi carico. L'eventuale sostituzione del Capofila dovrà avvenire secondo la procedura delineata all'articolo 4 del Primo avviso pubblico per la presentazione dei progetti del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, approvato con Decreto dirigenziale n.7623/2017, e cioè: *"Nel caso in cui uno dei proponenti decida di non partecipare al presente Avviso, dovrà presentare formale rinuncia, indicando il soggetto che al suo posto sarà titolato a subentrare in qualità di nuovo Capofila, per il quale l'Amministrazione di riferimento verificherà la sussistenza delle condizioni di ammissibilità in qualità di nuovo Capofila."*

**2. Quali sono i requisiti ufficiali per poter accedere al finanziamento pubblico sul lato svizzero del 90%? Tale finanziamento può essere percepito anche se il partner svizzero è un'azienda privata?**

Come previsto al paragrafo 2.9. *Intensità del finanziamento* delle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti, Allegato 11 al Decreto dirigenziale n.7623/2017 di approvazione dell'Avviso: *"Unicamente per il Canton Ticino, nel caso in cui un beneficiario svolga attività progettuali che prevedano esclusivamente degli studi, il contributo può arrivare eccezionalmente fino al 90%".* In questo caso, l'intero progetto, e non soltanto l'attività di un beneficiario, dovrà basarsi su degli studi di base o di fattibilità. Questa eccezione non è valida per i progetti degli Assi 3 e 4. Si invita a contattare l'amministrazione svizzera per discutere il caso in questione.

**3. Quando verrà comunicata al partner svizzero la percentuale di finanziamento che riceverà? Se il finanziamento non dovesse bastare potrebbe il Capofila svizzero ritirarsi?**

L'entità del contributo concesso e la conseguente percentuale sul costo totale ammissibile del progetto per ciascun partner verrà comunicata unitamente all'approvazione della graduatoria dei progetti finanziati, definita con decreto dirigenziale dell'Autorità di Gestione del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020.

Il Capofila svizzero, così come gli altri partner, saranno liberi di accettare o meno il finanziamento. Qualora uno dei due Capofila non accetti il contributo assegnato, il progetto decade (con conseguenze, ovviamente, sull'intero partenariato). Qualora sia un partner a non accettare il contributo, sarà necessario valutare se, eliminando il partner e le sue attività, il progetto abbia comunque ragion d'essere in base alla valutazione effettuata. Qualora il contributo venisse ridotto, verrà richiesta una rimodulazione dell'intero progetto, con una riduzione o uno stralcio di alcune attività. Il progetto potrebbe tuttavia mantenere il budget originariamente previsto con l'apporto di ulteriori finanziamenti privati o pubblici.

**4. Nel caso di finanziamento svizzero fino al 90%, resta la necessità che il capofila copra il 25% del 10% rimanente?**

Qualora il finanziamento dovesse essere del 90%, l'autofinanziamento del capofila sarà pari al 10% del costo di progetto per parte svizzera. Si ribadisce che questa percentuale di finanziamento è applicata solo in casi eccezionali e per progetti volti unicamente alla realizzazione di studi di base o di fattibilità. Questa eccezione non è valida per i progetti degli Assi 3 e 4. Si invita a contattare l'amministrazione svizzera per discutere il caso in questione.

**5. Può essere considerata attività di studio, ai fini della finanziabilità sul lato svizzero, la progettazione e lo sviluppo di un software per la trasmissione dati tra un sensore impiantato all'interno di un corpo umano e un data base esterno?**

In questo caso si tratta di un'attività di ricerca e sviluppo e non attività di studio. Pertanto il contributo massimo concedibile sarà pari al 50% del totale di progetto di parte svizzera.